

U.C.I.
UNIONE CICLISTICA INTERNAZIONALE

REGOLAMENTO DELLO SPORT CICLISTICO

TITOLO 12

DISCIPLINA E PROCEDURE
(versione 01.07.17)

TITOLO 12: DISCIPLINA E PROCEDURE.....	3
CAPITOLO 1: DISCIPLINA	3
§ 1 Infrazioni	3
§ 2 Sanzioni	6
§ 3 Tabella delle punizioni per i fatti di corsa	9
§ 4 Misure provvisorie	18
CAPITOLO 2: COMPETENZE E PROCEDURE IN MATERIA DISCIPLINARE	19
§ 1 Generalità.....	19
§ 2 Collegio dei commissari	19
§ 3 Commissione disciplinare.....	20
§ 4 Federazioni nazionali	22
CAPITOLO 3: COMPETENZE E PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE	23
§ 1 Generalità.....	23
§ 2 Collegio arbitrale dell'UCI	23
CAPITOLO 4: (capitolo abrogato al 1.01.10).....	28

TITOLO 12: DISCIPLINA E PROCEDURE

12.0.000

Salvo disposizioni particolari nel regolamento UCI, il presente titolo disciplina:

- le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI nonché le sanzioni e le procedure relative;
- le competenze e le procedure in materia di litigi.

(modificato al 1.01.10)

CAPITOLO 1: DISCIPLINA

§ 1 Infrazioni

Prova

12.1.001

Le infrazioni ai regolamenti dell'UCI possono essere stabilite con qualsiasi mezzo di prova.

12.1.002

Le constatazioni dei commissari contenute nei rapporti e nei verbali hanno forza probante salvo prova contraria.

12.1.003

Ogni persona ufficiale ha il dovere di segnalare le infrazioni che constata all'UCI od alla federazione nazionale interessata, secondo l'organismo competente per giudicare l'interessato.

Ogni federazione nazionale deve segnalare all'UCI o alla federazione nazionale competente, le infrazioni che constata e che investono la competenza disciplinare degli organismi dell'UCI o di quest'altra federazione nazionale.

(modificato al 16.07.98; 1.09.03)

Infrazioni diverse

12.1.004

1) Colui che, nei confronti di chicchessia, ha un comportamento scorretto o sleale o che viene meno alle sue promesse od obbligazioni contrattuali od altro nell'ambito del ciclismo, è sanzionato con una sospensione massima di tre mesi e/o una ammenda da CHF (*franchi svizzeri*) 100 a CHF 10.000.

La commissione disciplinare può inoltre prendere le misure che seguono, sole o congiuntamente alle sanzioni di cui sopra:

1. se si tratta di una squadra, la sua registrazione può essere ritirata o sospesa per un periodo determinato. Una squadra può ugualmente essere relegata in una classe inferiore.
2. se si tratta di un organizzatore, la sua prova può essere relegata in una classe inferiore.
3. in tutti i casi, la commissione disciplinare può imporre le misure di ordine sportivo o amministrativo indicate al paragrafo 2 che segue.

2) Senza pregiudizio della competenza della commissione disciplinare, il presidente dell'UCI o, in sua assenza, un vicepresidente, può, nei casi indicati al paragrafo 1, prendere misure d'ordine sportivo o amministrativo come:

- soppressione o neutralizzazione temporanea dei punti acquisiti o da acquisire per una classifica,
- esclusione dalla partecipazione ai campionati del mondo, campionati continentali e giochi olimpici,
- esclusione dalle cerimonie protocolari,
- esclusione dalle commissioni dell'UCI.

Queste misure possono ugualmente essere adottate nei confronti del gruppo e dei suoi componenti (squadra, federazione nazionale...), al quale appartiene il contravvenuto.

Il presidente può inoltre annullare o sospendere ogni decisione dell'UCI in cui non sono rispettate le condizioni o, se gli elementi presi in considerazione per assumere una decisione, si rivelano essere non corretti o incompleti.

La decisione del presidente interviene senza altra procedura che una messa in mora preventiva.

Entro otto giorni dalla ricezione della decisione del presidente, la parte interessata può inoltrare, con lettera raccomandata, un ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito TAS).

Tale ricorso non sospende l'esecuzione della decisione del presidente dell'UCI, ma il ricorrente può inviare al presidente del collegio d'appello una richiesta di sospensiva.

(3) Se circostanze gravi ed urgenti lo giustificano, nell'interesse del ciclismo, il presidente dell'UCI o, in sua assenza, un vicepresidente, possono sospendere provvisoriamente ogni tesserato.

Entro otto giorni dal ricevimento della decisione del presidente, la parte interessata può inoltrare un reclamo al TAS. Tale ricorso non ha effetto sospensivo.

(testo modificato al 16.07.98; 1.01.10)

Forme di infrazione

12.1.005

Sarà sospeso per un periodo minimo di un mese e massimo di sei mesi, ogni assoggettato ai regolamenti dell'UCI che:

1. ha una condotta violenta o usa parole ingiuriose o diffamatorie nei confronti di un commissario, di un organismo dell'UCI o dei suoi membri o, in generale, nei confronti di tutti coloro che esercitano una missione prevista dagli statuti e dai regolamenti dell'UCI,
o
2. si comporta in modo da arrecare danno alla immagine, alla reputazione od agli interessi del ciclismo o dell'UCI,
o
3. in caso di mancata risposta ad una convocazione od ingiunzione di un organismo dell'UCI o di un organismo disciplinare, senza valido motivo.

12.1.006

Ogni forma di frode non sanzionata specificatamente da una particolare disposizione dei regolamenti dell'UCI sarà sanzionata come segue:

1. tesserato (escluso l'organizzatore): sospensione da un mese ad un anno ed ammenda da CHF 200 a CHF 10.000.
2. squadra, club od altra associazione o struttura sportiva, organizzatore: sospensione da un mese ad un anno ed ammenda da CHF 1.000 a CHF 100.000.

In caso di recidiva entro due anni, le sanzioni di cui sopra, sono raddoppiate; in un caso grave, oltre all'ammenda, può essere pronunciata la radiazione.

12.1.007

Ogni infrazione di un tesserato ad una disposizione dei regolamenti dell'UCI, ivi compresi tutti i fatti di corsa, che non sia sanzionata specificamente, sarà punita con un'ammenda da CHF 100 a CHF 10.000.

(testo modificato al 1.01.10)

12.1.008

In caso d'infrazione di un organizzatore in occasione della stessa prova del calendario mondiale o continentale durante due anni consecutivi, il Comitato Direttivo dell'UCI potrà inoltre rifiutare l'ammissione di tale prova nel calendario per un anno o, se si tratta di una prova già iscritta dal Consiglio del Ciclismo Professionistico, procedere alla sua radiazione dal calendario.

In caso d'infrazione in occasione della prima edizione di tale prova dopo l'anno di sospensione, potrà essere pronunciato un nuovo rifiuto di ammissione per un anno.

E' normalmente considerata come una stessa prova, una prova organizzata direttamente od indirettamente dallo stesso organizzatore, nello stesso periodo e che impegni un percorso vicino a quello della prova rifiutata al calendario.

In caso di contestazione, il TAS decide in ultima istanza.

(testo modificato al 2.03.00; 6.04.05; 1.01.10)

12.1.009

Ogni infrazione di una squadra, di un datore di lavoro, di un club, associazione o altra persona o entità alla quale sono legati dei corridori per lo svolgimento dell'attività ciclistica ad una disposizione dei regolamenti dell'UCI non specificamente sanzionata, sarà punita con un'ammenda da CHF 100 a CHF 10.000.

Fatti di corsa

12.1.010

I fatti di corsa sono le infrazioni designate come tali dal regolamento, così come ogni comportamento non regolamentare durante la corsa non specificatamente sanzionato.
(testo modificato al 1.01.97)

12.1.011

I fatti di corsa commessi in occasione delle prove dei calendari mondiali e continentali sono sanzionate dal collegio dei commissari, salvo per quanto attiene le sospensioni.
Le sospensioni e i fatti di corsa non constatati dai commissari sono giudicati e sanzionati dalla commissione disciplinare dell'UCI a condizione che la commissione disciplinare dell'UCI ne prenda conoscenza entro i due mesi dalla fine della prova.
(testo modificato al 1.01.97; 1.01.10)

12.1.012

Le decisioni del collegio dei commissari o del giudice arbitro in materia di fatti di corsa, sono senza appello salvo il caso in cui venga comminata un'ammenda superiore a CHF 200.
In questo ultimo caso, i tesserati possono inoltrare un appello alla commissione disciplinare dell'UCI che decide in ultima istanza. L'appello deve essere presentato entro 10 giorni dalla fine della prova. La commissione disciplinare deve informare l'UCI della presentazione dell'appello entro 8 giorni. Una copia della decisione sull'appello deve essere inviata all'UCI, questo ugualmente nel termine di 8 giorni.
(testo modificato al 1.01.00; 1.01.10)

12.1.013

Se un fatto di corsa è sanzionato con una sospensione, la stessa sarà pronunciata dalla commissione disciplinare dell'UCI.
Se la sospensione è congiunta ad un'altra sanzione, ad eccezione dell'ammenda, l'altra sanzione è pronunciata a titolo provvisorio dal collegio dei commissari.
L'organismo competente per emettere la sospensione si pronuncerà a titolo definitivo, senza pregiudizio per i ricorsi previsti.
(testo modificato al 1.01.97; 1.01.10)

Frode tecnologica

12.1.013

bis La frode tecnologica è un'infrazione all'articolo 1.3.010

La frode tecnologica può realizzarsi attraverso:

- la presenza, nell'ambito o a margine di una competizione ciclistica, di una bicicletta che non corrisponde alle disposizioni di cui all'art. 1.3.010
- L'utilizzo da parte di un corridore, nell'ambito o a margine di una competizione ciclistica di una bicicletta che non corrisponda alle disposizione di cui all'art. 1.3.010.

E' compito di **ogni corridore e di ogni squadra, o di ogni altra entità che il corridore rappresenta (in particolare le Federazioni Nazionali nell'ambito delle corse a cui partecipano le squadre nazionali)** assicurarsi che tutte le **loro** biciclette siano **in ogni momento** conformi alle disposizioni di cui all'art. 1.3.010. La presenza di una bicicletta non conforme alle disposizioni di cui all'art. 1.3.010, nell'ambito o a margine di una competizione ciclistica, costituisce una frode tecnologica da parte **del corridore e della squadra o di ogni altra entità che il corridore rappresenta, sia che la bicicletta sia stata utilizzata durante la competizione o no.**

Il corridore in questione sarà sanzionato come di seguito:

squalifica, sospensione di minimo sei mesi ed ammenda da CHF 20.000 a CHF 200.000

Salvo circostanze eccezionali, la squadra del corridore, o ogni altra entità che il corridore rappresenta, sarà sanzionata come di seguito:

squalifica, sospensione di minimo sei mesi ed/o ammenda da CHF 100.000 a CHF 1.000.000

Inoltre, ogni azione o omissione di una persona o entità soggetta al regolamento dell'UCI che permetta, incoraggi, faciliti, dissimuli o assista intenzionalmente in qualunque altra maniera il commettere una frode tecnologica sarà sanzionata con una sospensione di almeno sei mesi ed un'ammenda da CHF 5.000 a CHF 200.000

In circostanze eccezionali, l'importo delle ammende comminate può differire dai limiti sopra citati.
Commento: "a margine di una competizione ciclistica" è inteso come ogni postazione nel luogo, intorno al luogo o sul percorso di gara in cui una bicicletta possa essere custodita o posta con la possibilità di essere utilizzata da un corridore nella rispettiva gara.
(articolo introdotto il 30.01.15; testo modificato al 2.02.17)

§ 2 Sanzioni

Disposizioni generali

12.1.014

Ad eccezione delle ammonizioni e dei biasimi, una sanzione per infrazione ai regolamenti dell'UCI può essere pronunciata solo in virtù di una disposizione degli statuti o dei regolamenti dell'UCI in vigore al momento in cui l'infrazione è stata commessa.
(testo modificato al 1.10.10)

12.1.015

Le federazioni nazionali non possono introdurre altre sanzioni per le infrazioni agli statuti ed ai regolamenti dell'UCI.

12.1.016

Ogni organismo chiamato a pronunciarsi su una un'infrazione ai regolamenti dell'UCI è obbligato ad applicare le sanzioni previste se i fatti sono provati.
Nessuna sanzione potrà essere assegnata con una condizionale, salvo nei casi ed alle condizioni previste dai regolamenti dell'UCI.

12.1.017

Salvo disposizione contraria o in applicazione dell'articolo 11.2 degli statuti dell'UCI, le sanzioni pronunciate in virtù dei regolamenti de l'UCI e le sanzioni pronunciate dalle federazioni nazionali sulla base dei rispettivi regolamenti, purché siano conformi ai regolamenti dell'UCI, sono esecutive sul territorio di tutte le federazioni nazionali membri dell'UCI.

12.1.018

Le federazioni nazionali devono vigilare all'esecuzione delle sanzioni pronunciate dal momento in cui sono diventate esecutive.

12.1.019

Se lo stesso comportamento costituisce una infrazione a più disposizioni, le sanzioni previste per ciascuna di queste disposizione sono cumulate, fermo restando che se si tratta di sanzioni della stessa natura, la sanzione pronunciata non supererà il massimo più elevato.

12.1.020

Ogni assoggettato ai regolamenti dell'UCI deve rimborsare ogni indennità o ammenda che l'UCI, una federazione nazionale od un organizzatore sarà obbligato a pagare ad un terzo a causa di un suo comportamento.
Egli è sospeso con pieno diritto, se il rimborso non ha avuto luogo entro i 30 giorni dalla prima richiesta e fintanto che l'ammontare non sia stato integralmente rimborsato.
Se del caso, si farà ricorso alla garanzia bancaria depositata all'UCI.
(testo modificato al 1.01.99; 1.01.10)

12.1.021

Nelle prove a tappe, tutte le sanzioni e penalità contano per le classifiche generali individuali. Esse possono, secondo la loro gravità, e su decisione del collegio dei commissari, essere applicate anche alla classifica individuale di tappa.
Se il collegio dei commissari ritiene che l'infrazione commessa da un corridore possa influire sulla classifica generale a tempi della sua squadra, a quest'ultima verrà ugualmente applicata una penalità di 30 secondi
(testo modificato al 1.01.00; 1.01.04)

Squalifica

12.1.022

La squalifica di un corridore procura l'invalidazione dei risultati e la sua eliminazione da tutte le classifiche della prova ed alla perdita di tutti i premi, punti e medaglie.

Può prendere forma di divieto di partenza o messa fuori competizione, a seconda che l'infrazione sia constatata prima della partenza della gara o durante il suo svolgimento.

Se il rifiuto della partenza o la messa fuori competizione, non sono applicabili in tempo utile, la infrazione è sanzionata, a seconda del caso, con una messa fuori competizione o con una squalifica. Salvo disposizione particolare, la posizione del corridore o della squadra squalificato/a è presa dal corridore o dalla squadra che segue in classifica, in modo tale che tutte le posizioni siano sempre occupate.

In una prova su pista che si disputa in competizione diretta tra due o più corridori o squadre, nessun corridore o squadra potrà prendere la posizione di un corridore o squadra squalificato/a salvo non si siano affrontati in competizione diretta all'ultimo giro.

(testo modificato al 13.08.04 ; 1.10.10 ; 1.10.12)

12.1.023

Ogni corridore messo fuori competizione in una prova a tappe non potrà partecipare a nessun' altra prova per tutta la durata della gara che gli è valsa la sanzione, sotto pena di una sospensione di 15 giorni e di una ammenda da CHF 200 a CHF 1.000.

Ammonizione o rimprovero

12.1.024

Un' ammonizione o un rimprovero possono essere comminati da un commissario o da un organismo dell'UCI all'autore di una negligenza o errore minimo, se particolari circostanze attenuanti la/lo giustificano.

(testo modificato al 1.01.09)

Biasimo

12.1.025

Un biasimo potrà essere comminato da un organismo dell'UCI a colui che non rispetti gli obblighi imposti dalla deontologia sportiva, la morale e la lealtà al mondo ciclistico.

12.1.026

Un biasimo può essere pubblicato nel bollettino "Informazione" dell'UCI e/o, a richiesta dell'UCI, nella pubblicazione ufficiale delle federazioni nazionali.

Ammenda

12.1.027

L'ammontare delle ammende previste dai regolamenti dell'UCI è indicato in franchi svizzeri (CHF).

In caso di pagamento in un'altra moneta, la somma trasmessa dovrà corrispondere almeno alla cifra prevista in franchi svizzeri al tasso di cambio in vigore il giorno del versamento, al netto di ogni spesa.

(testo modificato al 1.01.10)

12.1.028

Il comitato direttivo può ridurre l'ammontare delle ammende fissate nel regolamento UCI per gli assoggettati dei continenti o paesi che egli determina.

(testo modificato al 1.01.98)

12.1.029

Le ammende destinate all'UCI devono essere pagate nel mese dell'invio della fattura. Tale fattura può essere validamente inviata sia al contravvenente sia alla sua squadra, al suo club o alla sua federazione nazionale.

Le altre ammende devono essere pagate entro tre mesi dal momento in cui la condanna è diventata esecutiva.

In mancanza del pagamento alla scadenza, l'ammontare dell'ammenda è aumentato con pieno diritto del 20%.

Se l'ammontare totale non è interamente corrisposto un mese dopo la scadenza, il contravvenente è sospeso a pieno titolo fino al momento in cui avrà pagato la totalità dell'ammontare.

Se il contravvenente deve subire una sospensione per altra causa, la sospensione per il mancato pagamento si aggiunge alla durata di quest' altra sospensione.
(modificato al 1.01.02; 1.01.10)

12.1.030

La squadra o l'associazione sportiva d'appartenenza del tesserato contravvenente sono responsabili in solido del pagamento delle ammende inflitte ai tesserati per infrazioni ai Regolamenti dell'UCI, così come di ogni importo indicato all'articolo 12.1.020.

Se del caso, sarà fatto ricorso alla garanzia bancaria depositata all'UCI.
(modificato al 1.01.99; 1.01.10)

12.1.031

Le ammende comminate per i fatti di corsa indicati all'articolo 12.2.001 andranno alla federazione nazionale dell'organizzatore.

Le ammende comminate per le infrazioni indicate all'articolo 12.2.002 andranno alla federazione nazionale che ha rilasciato la licenza all'interessato.

Le altre ammende spettano all'UCI e devono essere pagate direttamente sul suo conto bancario.

Nei casi e secondo le modalità fissate dal Comitato Direttivo, il recupero delle ammende può essere conferito alla federazione nazionale dell'organizzatore.

(testo modificato al 29.01.98)

Sospensione

12.1.032

1. La sospensione priva colui che essa colpisce del diritto di partecipare a qualunque titolo sia alle attività sportive organizzate sotto l'egida dei regolamenti dell'UCI, delle confederazioni continentali, delle federazioni nazionali ed al funzionamento sociale dell'UCI, delle confederazioni continentali, delle federazioni nazionali e dei loro diversi organismi od entità affiliati.

2. La sospensione pronunciata in virtù dei regolamenti dell'UCI, può avere delle conseguenze per la pratica di altri sport diversi dal ciclismo, secondo i regolamenti degli enti che governano questi altri sport o secondo le leggi.

3. Durante la sospensione, il tesserato rimane responsabile delle infrazioni ai regolamenti dell'UCI da lui stesso commesse e rimane sottoposto ai poteri degli Organismi disciplinari.

4. La federazione nazionale non può concedere ed il tesserato non può ricevere alcun aiuto finanziario o altro vantaggio legati alla sua pratica sportiva, durante il periodo di sospensione.

5. Altre conseguenze specifiche ad una sospensione decisa in conformità alle regole antidoping dell'UCI sono enunciate nel Regolamento Antidoping.

(testo modificato al 13.08.04; 1.01.09; 24.09.15)

12.1.033

In caso di sospensione di una squadra, di un club, associazione o altra formazione, tutti i tesserati che ne fanno parte o che ne sono legati in altro modo si trovano ugualmente sospesi, salvo autorizzazione dell'Ufficio Esecutivo dell'UCI ad esercitare la loro attività a titolo individuale, se del caso alle condizioni che l'ufficio esecutivo fisserà.

12.1.034

Senza pregiudizio per l'applicazione dell'articolo 12.1.017 la sospensione comporta il ritiro della licenza per la durata della sospensione.

Allo scadere del periodo di sospensione, la persona sospesa non beneficia della restituzione della sua licenza o dell'ottenimento di una nuova, e non è ammessa a partecipare a manifestazioni ciclistiche a qualunque titolo, se non ha soddisfatto tutti gli obblighi previsti dal presente titolo di questo regolamento o tutte le decisioni prese in conformità allo stesso.

(testo modificato al 1.01.09)

12.1.035

Ogni partecipazione di un tesserato sospeso ad una manifestazione ciclistica è nulla.

Il tesserato può essere sanzionato con un'ammenda da CHF 1.000 a CHF 5.000 senza pregiudizio per altre sanzioni che potrebbero essere applicate per le infrazioni commesse durante la partecipazione irregolare.

Nel caso in cui un tesserato oggetto di sospensione violi le condizioni della sua sospensione, al termine del periodo della sospensione iniziale sarà aggiunto un nuovo periodo di sospensione – di durata eguale al periodo della sospensione iniziale.

Il nuovo periodo di sospensione può essere calibrato in funzione della gravità della colpa del tesserato e delle altre circostanze del caso. Compete alla commissione disciplinare determinare se il tesserato abbia violato o meno le condizioni della sua sospensione e se sia il caso o meno di adeguare il periodo di sospensione.

La violazione del divieto di partecipazione durante una sospensione imposta ai sensi del Regolamento antidoping è regolata dall'art. 10.12.3 del Regolamento antidoping ed è competente in materia la commissione disciplinare.

(testo modificato al 1.01.09; 24.09.2015;)

12.1.036

In ogni decisione che comporta una pena di sospensione ed in ogni procedura di ricorso contro la stessa, saranno fissate d'ufficio le date di inizio e di fine del periodo di sospensione da osservare anche se, in caso di ricorso, questo non è completamente esaminato (ritiro del ricorso, ricorso tardivo od irricevibile, ecc.,).

Senza pregiudizio dell'articolo 12.1.037, l'inizio della sospensione deve essere fissato nella settimana seguente la scadenza del termine per l'eventuale ricorso.

(testo modificato al 1.01.10;)

12.1.037

La sospensione deve avere effetto sul piano sportivo. Essa deve essere scontata nel periodo di attività normale dell'interessato. A tal fine, la sospensione può essere ripartita su più periodi dell'anno.

12.1.038

La federazione nazionale di cui un organismo pronuncia una sospensione deve avvertire l'UCI prima che la sospensione diventi esecutiva.

La federazione nazionale indicherà:

1. l'identità del corridore (nome, cognome, indirizzo, nazionalità, federazione nazionale, categoria, numero di licenza)
2. l'organismo che ha comminato la sospensione,
3. i fatti che hanno provocato la sanzione,
4. l'inizio e la fine della sospensione.

Ogni modifica nell'esecuzione della sospensione rispetto a quanto inviato all'UCI, deve essere immediatamente segnalata all'UCI.

Il presente articolo non si applica ai corridori che non hanno ancora partecipato ad una prova dei calendari mondiale o continentali.

§ 3 Tabella delle punizioni per i fatti di corsa

12.1.039

Senza pregiudizio delle sanzioni previste nella tabella che segue, il tesserato che commette un errore grave, può immediatamente essere messo fuori competizione da un commissario.

Se il fatto di corsa costituisce un comportamento di natura tale da intaccare l'immagine, la reputazione o gli interessi del ciclismo e dell'UCI, il tesserato sarà inoltre inviato alla Commissione disciplinare dell'UCI e sanzionato secondo l'articolo 12.1.005.2

(testo modificato al 1.01.04)

12.1.040

Senza pregiudizio dell'articolo 12.1.039 i fatti di corsa ripresi nella tabella che segue, sono sanzionati come è indicato nella tabella.

La tabella si applica a tutte le prove. Tuttavia, per le prove dei calendari nazionali, le rispettive federazioni nazionali possono fissare delle ammende di un ammontare inferiore a quello previsto nella colonna "altre gare" della tabella.

Disciplina	Prove	
Strada	Campionati del Mondo Uomini Elite Giochi Olimpici Uomini Elite Calendario Mondiale – Classi HC e 1 Uomini Elite	Altre prove
Pista	Campionati del Mondo Elite Coppa del Mondo Uomini Elite 6 Giorni Elite – Altre prove Elite	Altre prove
Ciclocross	Campionati del Mondo Elite Coppa del Mondo – Classe 1	Altre prove
Mountain Bike	Campionati del Mondo Elite Giochi Olimpici Coppa del Mondo	Altre prove
Paraciclismo	Campionati del Mondo Giochi Paralimpici Coppa del Mondo	Altre prove
Fatti di corsa		
1. Foglio di partenza		
1.1. Mancata firma del foglio di partenza	- messa fuori corsa o squalifica e 100	- messa fuori corsa o squalifica e 30
1.2. Mancato rispetto dell'ordine di firma del foglio di partenza	- corridore: 100 - direttore sportivo: 500	
2. Bicicletta		
2.1. Presentarsi alla partenza di una gara o di una tappa con una bicicletta non conforme	- divieto di partenza	- divieto di partenza
2.2 Utilizzare in corsa una bicicletta non conforme	- messa fuori corsa o squalifica	- messa fuori corsa o squalifica
2.3. Utilizzo o presenza di una bicicletta non conforme all'art. 1.3.010 (cfr art. 12.1.013 bis)	- corridore: squalifica - squadra: squalifica	- corridore: squalifica - squadra: squalifica
3. Indumenti		
3.1. Uso di elementi non essenziali (art. 1.3.033)	- divieto di partenza	- divieto di partenza
3.2 Corridore che si presenta alla partenza senza casco obbligatorio	- divieto di partenza	- divieto di partenza
3.3. Corridore che durante la gara toglie il casco obbligatorio	- messa fuori competizione e 100	- messa fuori corsa e 50
4. Numero dorsale, numero alla spalla, placca della bicicletta o numero al telaio modificato o posizionato in modo non regolamentare		
4.1. Prove di un giorno	- corridore: 50	- corridore: 30
4.2. Prove a tappe	- 1^ infrazione: 50 - 2^ infrazione: 200 - 3^ infrazione: messa fuori corsa	- 1^ infrazione: 30 - 2^ infrazione: 50 - 3^ infrazione: messa fuori corsa
4bis Numero di identificazione riprodotto su supporto diverso da quello fornito dall'organizzatore (art. 1.3.077)	- divieto di partenza	- divieto di partenza

5. Numero di identificazione invisibile o non riconoscibile		
- Prove di un giorno - Prove a tappe	- corridore: 10 - 1^ infrazione: 100 - 2^ infrazione: 200 - 3^ infrazione: messa fuori corsa	- corridore: 50 - 1^ infrazione: 30 - 2^ infrazione: 50 - 3^ infrazione: messa fuori corsa
6. Mancata riconsegna del numero dorsale dopo il ritiro	- corridore: 50	- corridore: 50
7. Presa o consegna irregolare di un capo di abbigliamento	- corridore: 50 - direttore sportivo: 200	- corridore: 30 - direttore sportivo: 100
8. Aiuto materiale irregolare ad un corridore di altra squadra	per ogni corridore coinvolto:	per ogni corridore coinvolto:
8.1 Prove di un giorno	- messa fuori competizione e 200	- messa fuori competizione e 100
8.2 Prove a tappe	- 200 per infrazione e rispettivamente - 2' - 5' - 10' di penalizzazione e - messa fuori competizione alla 4° infrazione - tutti gli altri tesserati: 200	- 100 per infrazione e rispettivamente - 2' - 5' - 10' di penalizzazione e - messa fuori competizione alla 4° infrazione - tutti gli altri tesserati: 50
9. Lancio all'americana	per ogni corridore coinvolto:	per ogni corridore coinvolto:
9.1 Fra compagni di squadra	- 200	- 100
9.1.1 Prove di un giorno	- in caso di infrazione nell'ultimo km.: 200 e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte	- in caso di infrazione nell'ultimo km.: 100 e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte
9.1.2. Prove a tappe	- 200 e 10" per infrazione. - in caso di infrazione nell'ultimo km della tappa: 200 e 30" e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte	- 100 e 10" per infrazione. - in caso di infrazione nell'ultimo km della tappa: 100 e 30" e declassamento all'ultimo posto del gruppo di cui faceva parte
9.2 Fra non compagni di squadra		
9.2.1 Prove di un giorno	- messa fuori competizione e 200	- messa fuori competizione e 100
9.2.2. Prove a tappe	- 200 e 1' - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione	- 100 e 1' - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione
10. Sprint		
10.1 Deviare dalla traiettoria scelta creando un pericolo per gli altri corridori		
10.1.1 Prove di un giorno	- squalifica e 200	- squalifica e 100

10.1.2. Prove a tappe	- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo penalizzazione nella classifica a punti pari al numero dei punti attribuiti al primo posto della tappa, 200 e 30" in classifica generale - 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo penalizzazione nella classifica a punti pari al numero dei punti attribuiti al primo posto della tappa, 200 e 1' in classifica generale - 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200	- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, 100 e 30" in classifica generale - 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, 100 e 1' in classifica generale - 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200
10.2 Sprint irregolare		
10.2.1 Prove di un giorno	- declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 200	- declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 100
10.2.2. Prove a tappe	- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 200 - 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto della tappa e 200 - 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200	- 1^ infrazione: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo e 50 - 2^ infrazione: declassamento all'ultimo posto della tappa e 100 - 3^ infrazione: messa fuori competizione e 200
Inoltre, il collegio dei commissari può, nei casi particolarmente gravi, comminare la messa fuori competizione ed un'ammenda di 200 alla prima infrazione.		
10.3 Presa della maglia		
10.3.1. Prove di un giorno	- corridore: 200	- corridore: 50
10.3.2. Prove a tappe	- 200 e 10" per infrazione	- 50 e 10" per infrazione
10.3.3. Nell'ultimo km della prova	- squalifica e 200	- squalifica e 100
10.3.4. Nell'ultimo km di una tappa	- 1^ infrazione: 200 e 20" - 2^ infrazione: 200 e messa fuori competizione	- 1^ infrazione: 100 e 20" - 2^ infrazione: 100 e messa fuori competizione
11. Spinta		
11.1 Slancio da vettura, moto, corridore	corridore:	corridore:
11.1.1. Prove di un giorno	- 50 per infrazione	- 30 per infrazione
11.1.2. Prove a tappe	- 50, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punto e 10" per infrazione	- 30 e 10" per infrazione
11.2 Spinta tra compagni di squadra	ogni corridore coinvolto:	ogni corridore coinvolto:
11.2.1. Prove di un giorno	- 50 per infrazione	- 30 per infrazione
11.2.2. Prove a tappe	- 50 e 10" per infrazione	- 30 e 10" per infrazione
11.3 Spinta data ad un corridore di un'altra squadra	Corridore che da la spinta:	Corridore che da la spinta:
11.3.1. Prove di un giorno	- 200 e messa fuori competizione	- 50 e messa fuori competizione
11.3.2. Prove a tappe	- 200 e 10" di penalizzazione - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione - altri tesserati: 200	- 50 e 10" di penalizzazione - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione - altri tesserati: 200
11.4. Spinta da uno spettatore	- corridore: 20	- corridore: ammonizione

12. Ostruzione volontaria ad un corridore o ad una vettura di una squadra	corridore:	corridore:
12.1 Prove di un giorno	- 200 e messa fuori competizione	- 50 e messa fuori competizione
12.2 Prove a tappe	- 200 e 10" - 200 e messa fuori competizione alla 2^ infrazione - in caso di infrazione nell'ultimo km di una tappa: 200, 30" e declassamento all'ultimo posto della tappa - in caso di infrazione nell'ultima tappa ed in caso di infrazione verso un corridore classificato tra i primi 10 di una classifica: 200 e messa fuori competizione - altri tesserati: 1.000	- 50 e 10" - 50 e messa fuori competizione alla 2^ infrazione - in caso di infrazione nell'ultimo km di una tappa: 100, 30" e declassamento all'ultimo posto della tappa - in caso di infrazione nell'ultima tappa ed in caso di infrazione verso un corridore classificato tra i primi 10 di una classifica: 100 e messa fuori competizione - altri tesserati: 200
13. Aiuto non autorizzato durante un arrivo in circuito	corridori coinvolti:	corridori coinvolti:
13.1 Prove di un giorno	- 200 e messa fuori competizione	- 100 e messa fuori competizione
13.2 Prove a tappe	- 200 e declassamento all'ultimo posto della tappa - 200 e messa fuori competizione in caso di infrazione nel corso dell'ultima tappa o in caso di seconda infrazione	- 100 e declassamento all'ultimo posto della tappa - 100 e messa fuori competizione in caso di infrazione nel corso dell'ultima tappa o in caso di seconda infrazione
14. Deviazione volontaria dal percorso, tentativo di farsi classificare senza aver completato tutto il percorso in bicicletta, ripresa della corsa dopo essere salito su di un veicolo o su una moto	- corridore: 200 e messa fuori competizione	- corridore: 100 e messa fuori competizione
14bis. Uso/utilizzo di marciapiedi, sentieri o piste ciclabili non facenti parte del percorso	- corridore: 200 e/o messa fuori competizione	- corridore: 100 e/o messa fuori competizione
15. Deviazione involontaria dal percorso traendo un vantaggio	- prova contro il tempo: 20" di penalizzazione - prova a tappe: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo della tappa - prova di un giorno: messa fuori competizione	- prova contro il tempo: 20" di penalizzazione - prova a tappe: declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo - prova di un giorno: messa fuori competizione
16. Attraversamento di un passaggio a livello chiuso	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
17. Frode, tentativo di frode, collusione tra corridori di squadre differenti	ogni corridore coinvolto:	ogni corridore coinvolto:
17.1 Prove di un giorno	- 200 e messa fuori competizione	- 100 e messa fuori competizione
17.2 Prove a tappe	- 200 e 10" di penalizzazione e - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione - tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: 200 e messa fuori competizione	- 100 e 10" di penalizzazione e - messa fuori competizione in caso di infrazione durante l'ultima tappa o in caso di 2^ infrazione - tutti gli altri tesserati, come autori partecipanti o complice: 100 e messa fuori competizione

18. Corridore attaccato al veicolo della propria squadra	- corridore: messa fuori competizione e 200 - direttore sportivo: messa fuori competizione e 200 - squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione	- corridore: messa fuori competizione e 100 - direttore sportivo: messa fuori competizione e 100 - squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione
Corridore attaccato ad un altro veicolo a motore	- corridore: messa fuori competizione e 200 - altro tesserato responsabile del veicolo: messa fuori competizione e 200 se il veicolo è quello di un'altra squadra: - messa fuori competizione del direttore sportivo di questa squadra ed esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione	- corridore: messa fuori competizione e 100 - altro tesserato responsabile del veicolo: messa fuori competizione e 100 se il veicolo è quello di un'altra squadra: - messa fuori competizione del direttore sportivo di questa squadra ed esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione
19. Riparo o scia dietro ad un veicolo		
19.1 Momentaneo/a	- corridore: 30	- corridore: ammonizione
19.2 Prolungato/a		
19.2.1. Prove di un giorno	- 50 e messa fuori competizione in caso di non rispetto della prima ammonizione - altro tesserato responsabile del veicolo: 200	- 30 e messa fuori competizione in caso di non rispetto della prima ammonizione - altro tesserato responsabile del veicolo: 100
19.2.2. Prove a tappe	- 50 e 20" di penalizzazione per infrazione - altro tesserato responsabile del veicolo: 200	- 50 e 20" di penalizzazione per infrazione - altro tesserato responsabile del veicolo: 100
20. Riparazione o assistenza medica irregolare		
20.1 Prove di un giorno	- corridore: 100 - negli ultimi 20 km: messa fuori competizione e 200 - non rispetto dell'art. 2.3.029: messa fuori competizione e 200	- corridore: 30 - negli ultimi 20 km: messa fuori competizione e 50 - non rispetto dell'art. 2.3.029: messa fuori competizione e 200
20.2 Prove a tappe	- 1^ infrazione: 50 - 2^ infrazione: 100 - infrazioni successive: 200 - negli ultimi 20 km di corsa: 200, declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, 1' di penalizzazione in classifica generale - altri tesserati: 200 - non rispetto dell'art. 2.3.029: messa fuori competizione e 200	- 1^ infrazione: ammonizione - 2^ infrazione: 20 - infrazioni successive: 100 - negli ultimi 20 km di corsa: 50, declassamento all'ultimo posto del proprio gruppo, 1' di penalizzazione in classifica generale - altri tesserati: 100 - non rispetto dell'art. 2.3.029: messa fuori competizione e 200
21. Accompagnatore esposto fuori del veicolo o che esponga del materiale fuori del veicolo	direttore sportivo: - 1^ infrazione: 1.000 - 2^ infrazione: 2.000	direttore sportivo: - 1^ infrazione: 200 - 2^ infrazione: 500
22. Moto che trasporti materiale di assistenza diverso dalle ruote	- pilota: 200 e messa fuori competizione	- pilota: 100 e messa fuori competizione

23. Rifornimento non autorizzato		
23.1 Prove di un giorno - nei primi 50 km - negli ultimi 20 km	- corridore: 200 - corridore: 1000 - altri tesserati: 1.000	- corridore: 50 - corridore: 150 - altri tesserati: 150
23.2 Prove a tappe - nei primi 50 km - negli ultimi 20 km	- 200 - 200 e 20" per infrazione - 1.000 alla 3 ^a infrazione - altri tesserati: 1.000	- 50 - 50 e 20" per infrazione - 150 alla 3 ^a infrazione - altri tesserati: 150
24. Rifornimento irregolare	- corridore: 50 per infrazione - altri tesserati: 200 per infrazione	- corridore: 20 per infrazione - altri tesserati: 50 per infrazione
25. Infrazione alle disposizioni regolamentari concernenti la circolazione dei veicoli in corsa	- conducente del veicolo: 200	- conducente del veicolo: 100
26. Ostruzione al passaggio di una vettura ufficiale	- corridore: 50 - altri tesserati: 100	- corridore: 20 - altri tesserati: 50
27. Abbandono durante la corsa dei Commissari ospitati a bordo di una vettura di un GS, di una Federazione o di un'associazione	- direttore sportivo: 2.000	- direttore sportivo: 200
28. Mancato rispetto delle disposizioni della Direzione di gara o dei Commissari	- corridore: da 30 a 100 - altri tesserati: da 100 a 200	- corridore: da 20 a 100 - altri tesserati: da 50 a 200
28.1 Mancato rispetto delle istruzioni riguardo un veicolo:	prova di un giorno - retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la prova in questione prova a tappe: - retrocessione del veicolo all'ultimo posto per la tappa in questione e poi da 1 a 3 tappe successive a seconda della gravità dell'infrazione	prova di un giorno - retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la prova in questione prova a tappe: - retrocessione del veicolo all'ultimo posto per la tappa in questione e poi da 1 a 3 tappe successive a seconda della gravità dell'infrazione
29. Ingiurie, minacce, comportamento scorretto	ogni tesserato: da 50 a 200	ogni tesserato: da 50 a 200
30. Vie di fatto		
30.1 Tra corridori	- 200 per infrazione + 1' di penalizzazione nelle prove a tappe - messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave	- 100 per infrazione + 1' di penalizzazione nelle prove a tappe - messa fuori competizione per aggressione particolarmente grave
30.2 Verso ogni altra persona	- corridore: messa fuori competizione e 200 - altri tesserati: 5.000	- corridore: messa fuori competizione e 100 - altri tesserati: 1.000

31. Furto di cibo, bevande o altri beni durante la gara	- ogni tesserato: 1.000	- ogni tesserato: 300
32. Uso di un recipiente in vetro	- ogni tesserato: 50	- ogni tesserato 30
33. Lancio irregolare o pericoloso di un oggetto. Lancio di un oggetto tra il pubblico	- ogni tesserato: 100 - altre infrazioni durante la stessa corsa: da 200 a 500 (la sanzione è applicata alla squadra se il corridore non può essere identificato individualmente)	- ogni tesserato: 60 - altre infrazioni durante la stessa corsa: da 100 a 150 (la sanzione è applicata alla squadra se il corridore non può essere identificato individualmente)
34. Lancio di un oggetto in vetro	- ogni tesserato: messa fuori competizione e 100	- ogni tesserato: messa fuori competizione e 50
35. Ripassare sulla linea d'arrivo nel senso di marcia della corsa indossando ancora il dorsale	- corridore: 30	- corridore: ammonizione
36. Mancata partecipazione alle cerimonie protocolлари: - Prove UCI WorldTour e di Coppa del Mondo - Tutte le altre prove	- corridore: 200, soppressione dei premi e dei punti "Coppa del Mondo" vinti nella prova stessa - corridore: 200 e soppressione dei premi	- corridore: 100 e soppressione dei premi
37. (Abrogato)		
37bis. Assistenza meccanica, rifornimento e comportamento di un direttore sportivo e/o di un corridore che danneggi l'immagine del ciclismo (per esempio: « bidon collés », assistenza meccanica in movimento ecc.)	1^ infrazione: - direttore sportivo: da 30 a 100 - corridore da 30 a 100 2^ infrazione durante la stessa tappa o prova: - direttore sportivo: 100 - prove di un giorno: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la durata della prova in questione - prove a tappe: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per la tappa in questione - corridore: 100, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punti e 10" 3^ infrazione durante la stessa tappa o prova - direttore sportivo: 200 e messa fuori competizione - squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione - corridore: 200, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punti e 10"	1^ infrazione: - direttore sportivo: da 20 a 100 - corridore da 20 a 100 2^ infrazione durante la stessa tappa o prova: - direttore sportivo: 100 - prove di un giorno: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per tutta la durata della prova in questione - prove a tappe: retrocessione del veicolo all'ultimo posto per la tappa in questione - corridore: 100, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punti e 10" 3^ infrazione durante la stessa tappa o prova - direttore sportivo: 200 e messa fuori competizione - squadra: esclusione del veicolo fino alla fine della prova senza possibilità di sostituzione - corridore: 200, 5 punti di penalizzazione nella classifica a punti e 10"

Gare a tappe su strada		
38. Non indossare una maglia o un body di leader	- corridore: divieto di partenza o messa fuori competizione e 200	- corridore: divieto di partenza o messa fuori competizione e 50
39. Manifestazione o comportamenti organizzati per evitare l'eliminazione	- corridore: da 200 a 1.000	- corridore: da 50 a 200
Gare a cronometro individuali su strada		
40. Mancato rispetto da parte dei corridori delle distanze e degli scostamenti previsti	- corridore: 100	- corridore: 30
40.1 Scia	- 100 e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 12.1.041	- 30 e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 12.1.041
41. Mancato rispetto della distanza di 10 metri da parte del veicolo al seguito	- direttore sportivo: 200 - corridore: 20"	- direttore sportivo: 100 - corridore: 20"
42. Infrazione alle disposizioni riguardanti i percorsi ed il riscaldamento	- direttore sportivo: 200 - corridore: 100 - organizzatore: 500	- direttore sportivo: 100 - corridore: 30 - organizzatore: 150
Gare a cronometro a squadre su strada		
43. Mancato rispetto da parte dei corridori delle distanze e degli scostamenti previsti	- ogni corridore: 100	- ogni corridore: 30
43.1 Scia	- ogni corridore: 100 e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 12.1.041	- ogni corridore: 30 e penalizzazione in tempo secondo la tabella di cui all'art. 12.1.041
44. Spinta tra corridore della stessa squadra		
44.1 Prove tipo	- messa fuori competizione della squadra e 200 per ogni corridore coinvolto	- messa fuori competizione della squadra e 50 per ogni corridore coinvolto
44.2 Prove a tappe	1' di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra e 200 per ogni corridore coinvolto	1' di penalizzazione nella classifica di tappa per ogni corridore della squadra e 50 per ogni corridore coinvolto
45. Mancato rispetto da parte della vettura al seguito della distanza di 10 metri	- direttore sportivo: 200 - ogni corridore della squadra: 20"	- direttore sportivo: 100 - ogni corridore della squadra: 20"
46. Infrazione alle disposizioni concernenti il percorso ed il riscaldamento	- direttore sportivo: 200 - corridore: 100 - organizzatore: 500	- direttore sportivo: 100 - corridore: 30 - organizzatore: 150
Gare di Ciclocross		
47.1 Cambio di materiale non regolamentare	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
47.2 Passaggio al box senza cambio di materiale	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
48. Corridore che non rispetta l'ordine di partenza previsto dall'art. 5.1.043	- 100	- 100
49. Corridore che continua la corsa dopo essere stato doppiato nel caso dell'art. 5.1.051	- 100	- 100
50. Rifornimento non autorizzato	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione

Gare di Mountain Bike		
51. Assistenza materiale irregolare	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
52. Vie di fatto	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
53. Corridore che non rispetta le regole concernenti la partenza	- 100	- 100
54. Utilizzo di un mezzo di comunicazione	- partenza vietata	- partenza vietata
55. Corridore attardato o doppiato che continua la corsa infrangendo il regolamento	- messa fuori competizione	- messa fuori competizione
56. Mancato utilizzo della placca alla bicicletta durante l'allenamento	- 100	- 100

(testo modificato al 1.01.00; 1.01.02; 1.01.03; 5.05.03; 1.01.04; 1.01.05; 1.01.06; 1.01.07; 1.01.09; 1.07.10; 1.10.10; 1.07.11; 1.10.13; 7.03.14; 16.06.14; 1.01.15; 1.07.15; 1.01.16; 1.01.17; 1.07.17)

12.1.041 Tabella delle penalizzazioni in tempo nelle prove a cronometro su strada

TABELLA PENALIZZAZIONI IN TEMPO GARE A CRONOMETRO

Distanza In metri	VELOCITA' IN KM/H																															
	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5
150	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	
200	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7	
250	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	
300	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	11	12	
350	3	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8	9	9	10	11	11	12	13	14	15	
400	3	3	3	3	4	4	4	5	5	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	9	10	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
450	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	6	7	7	8	8	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22	23	
500	4	4	4	5	5	5	6	6	7	7	7	8	8	9	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28	
550	5	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	10	10	11	12	13	14	15	16	16	17	18	20	22	24	26	27	29	31	33	
600	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	11	11	12	12	13	14	15	16	17	19	20	21	23	25	27	29	31	33	35	38	
650	6	6	6	7	7	7	8	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16	17	18	20	22	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43	
700	6	6	7	7	8	8	9	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23	25	27	29	31	33	36	38	40	42	46	49	
750	6	6	7	8	8	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	20	21	22	24	26	28	30	32	35	37	40	42	44	47	50	55	
800	7	7	7	8	9	9	10	11	12	14	15	16	17	19	21	23	24	25	27	29	31	33	36	39	42	45	47	49	52	56	61	
850	7	7	8	9	9	10	11	13	14	15	17	18	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	43	47	50	53	56	59	62	68	
900	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20	22	24	26	28	30	32	34	36	39	42	45	48	51	55	58	61	65	69	75	
950	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	42	45	48	51	55	60	64	67	71	75	82	
1000	8	9	11	12	13	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31	34	36	38	40	43	46	49	52	56	60	64	68	72	77	82	90	

§ 4 Misure provvisorie

12.1.042

Quando è verosimile che una infrazione sia stata commessa e che una decisione definitiva non potrà essere adottata sufficientemente in fretta, la commissione disciplinare può, se lo ritiene necessario, comminare provvisoriamente una sanzione.

Può adottare altre misure provvisorie a propria discrezione, in particolare per assicurare il rispetto di una sanzione già in vigore.

(articolo introdotto il 2.02.17)

1.2.043

La commissione disciplinare decide sulla base delle prove disponibili al momento. Non è tenuta a sentire le parti.

(articolo introdotto il 2.02.17)

1.2.044

La commissione disciplinare prende la sua decisione il più in fretta possibile e tale decisione diviene immediatamente esecutiva.

(articolo introdotto il 2.02.17)

12.1.045

Se è stata pronunciata una sospensione a titolo provvisorio, la sua durata deve essere compensata nell'eventuale sospensione definitiva.

(articolo introdotto il 2.02.17)

CAPITOLO 2: COMPETENZE E PROCEDURE IN MATERIA DISCIPLINARE

§ 1 Generalità

12.2.001

I fatti di corsa commessi durante le prove di un calendario nazionale sono giudicati e sanzionati dalla federazione nazionale dell'organizzatore della prova seguendo il suo regolamento.

12.2.002

Le altre infrazioni ai regolamenti dell'UCI commesse in occasione di o in relazione ad una prova di un calendario nazionale sono giudicati e sanzionati dalla federazione nazionale che ha rilasciato la licenza al trasgressore.

Le sanzioni da comminare sono quelle previste dai regolamenti dell'UCI. La procedura è quella prevista dal regolamento della federazione nazionale.

12.2.003

I fatti di corsa commessi durante le prove dei calendari mondiale e continentali sono giudicati e sanzionati secondo gli articoli 12.1.010 e seguenti.

12.2.004

Salvo particolari disposizioni, le altre infrazioni ai regolamenti dell'UCI sono giudicati e sanzionati dal collegio dei commissari o dalla commissione disciplinare secondo le regole di seguito esposte.

12.2.004

bis Quale sia la federazione nazionale competente è determinato dal momento dei fatti, anche se l'interessato ottiene una licenza presso un'altra federazione nazionale prima o durante la procedura disciplinare.

(articolo introdotto al 1.09.03)

§ 2 Collegio dei commissari

12.2.005

Il collegio dei commissari in una prova dei calendari mondiale o continentale è competente per giudicare e sanzionare tutte le infrazioni, ad eccezione di quelle commesse da una federazione nazionale o da un organizzatore, relative alla prova di cui assume il controllo e che sono punibili con un'ammenda, una squalifica, un divieto di partenza, una messa fuori competizione o con una combinazione di queste sanzioni.

Il collegio dei commissari potrà giudicare le infrazioni di cui viene a conoscenza fino al momento del suo scioglimento.

(testo modificato al 1.01.03)

12.2.006

Il collegio dei commissari può giudicare la questione solo se l'interessato è ascoltato o se quest'ultimo, trovandosi sul posto nel momento in cui è convocato, non dia seguito alla convocazione del collegio.

12.2.007

Le decisioni del collegio dei commissari sono inappellabili.

E' possibile un ricorso davanti alla commissione disciplinare unicamente nel caso in cui il collegio dei commissari abbia comminato un'ammenda superiore a CHF 200.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.008

Le decisioni sono annotate nel rapporto del collegio dei commissari. Salvo il caso in cui una copia della decisione abbia potuto essere trasmessa, con prova di ricezione, alla persona sanzionata, il presidente del collegio dei commissari notifica la decisione alla federazione nazionale dell'interessato entro otto giorni dalla fine della prova. La federazione nazionale deve notificare la

decisione all'interessato con lettera raccomandata inviata al più tardi il giorno successivo alla ricezione della notifica di cui sopra.

12.2.009

Contro le decisioni che comportano un'ammenda superiore a CHF 200, può essere presentato un ricorso di fronte alla commissione disciplinare.

12.2.010

Il ricorso deve essere presentato con lettera raccomandata entro trenta giorni dalla notifica della decisione al trasgressore.
(testo modificato al 1.01.10)

12.2.011

Il ricorso di fronte alla commissione disciplinare sospende l'esecuzione della decisione del collegio dei commissari.

12.2.012

La decisione della commissione disciplinare sul ricorso non è suscettibile di ulteriore ricorso.

§ 3 Commissione disciplinare

12.2.013

Salvo particolari disposizioni, la commissione disciplinare è competente per giudicare e sanzionare le infrazioni ai regolamenti dell'UCI. Tuttavia la commissione si dichiarerà incompetente se lo stesso fatto è stato giudicato dal collegio dei commissari in virtù dell'art. 12.2.005, senza pregiudizio della sua competenza in caso di ricorso contro la decisione del collegio dei commissari.

12.2.014

Salvo eccezione dell'art. 12.2.009, la commissione disciplinare è adita dall'UCI. Per quanto riguarda i casi relativi al Codice Etico dell'UCI Commissione disciplinare sarà adita dalla Commissione Etica della UCI.
(testo modificato al 1.01.10; 13.10.16)

12.2.015

Se l'infrazione è o può essere sanzionata solamente con un'ammenda, l'UCI può proporre alla parte chiamata in causa di pagare la sanzione prevista dal regolamento. In caso di pagamento, l'azione disciplinare è conclusa.

12.2.015

bis La commissione disciplinare eserciterà la competenza del Comitato Direttivo per comminare ammende nei confronti delle federazioni nazionali. La competenza del Comitato Direttivo in materia di sospensione delle federazioni nazionali non può essere delegata.
(articolo introdotto al 1.01.10)

Regolamento di procedura della commissione disciplinare

12.2.016

La commissione disciplinare è composta da un presidente e da un numero di membri nominati dal Comitato Direttivo dell'UCI.
Le questioni presentate sono trattate da una formazione di uno o tre membri (di seguito denominata formazione) designati dal presidente dalla commissione disciplinare. Ogni membro della formazione che abbia un interesse diretto o indiretto nella questione in causa, deve farsi sostituire.
(testo modificato al 1.01.10)

12.2.017

Ogni questione deve essere indirizzata alla commissione disciplinare presso la sede dell'UCI e contenere almeno le coordinate (in particolar modo nome ed esatto indirizzo) della parte chiamata in causa ed una descrizione dei fatti accaduti così come – in caso di ricorso contro una decisione del

collegio dei commissari ai sensi dell'art. 12.2.009 – la copia della decisione contestata del collegio dei commissari.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.018

Il presidente della formazione, o se del caso l'unico membro, gestisce la procedura. Trasmette i documenti forniti dal richiedente ed accorda alla parte chiamata in causa un termine per presentare la sua difesa.

La parte chiamata in causa può consultare il dossier ed ottenerne a sue spese una copia.

Salvo accordo tra le parti o decisione della commissione disciplinare, le parti devono indicare il nome dei testimoni ed esperti di cui chiedono l'audizione al più tardi al momento del deposito delle loro rispettive memorie. Le spese di trasferta di queste persone sono a carico della parte che ne chiede l'audizione. Quest'ultima si accerta egualmente della loro convocazione.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.019

Il presidente della formazione (o l'unico membro) convoca la parte chiamata in causa in udienza. Salvo decisione contraria del presidente dalla formazione (o dell'unico membro), l'udienza si tiene presso la sede dell'UCI ad Aigle. La parte chiamata in causa può presentare la sua difesa e farsi assistere da un consulente di sua scelta.

La formazione può convocare all'udienza ed ascoltare tutte le persone la cui audizione sembri a lei utile.

Le spese relative sono a carico dell'UCI salvo decisione contraria della formazione.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.019

bis Se una parte non si presenta all'udienza, la formazione può deliberare sulla base dello stato del dossier alla data dell'udienza stessa.

12.2.020

La decisione della formazione è emessa il prima possibile dopo la chiusura del dibattimento. E' presa a maggioranza dei voti e cita i nomi dei membri che hanno deliberato. La decisione è formulata per iscritto, motivata e firmata dal presidente dalla formazione (o dall'unico membro). Una copia della decisione è inviata al trasgressore con posta raccomandata, l'originale è depositato al segretariato dell'UCI.

Tuttavia, la formazione può decidere di comunicare alle parti il dispositivo della sentenza prima della motivazione.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.021

La lingua della procedura è il francese o l'inglese.

Durante le udienze le parti potranno utilizzare una lingua diversa da quella della procedura, le spese di traduzione simultanea – che può essere assicurata da un proprio interprete – sono a loro carico.

Ricorso

12.2.022

Salvo disposizione contraria, contro le decisioni della commissione disciplinare può essere presentato un ricorso di fronte al TAS.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.023

Tale ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento della decisione motivata.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.024

(articolo abrogato il 1.01.10)

12.2.025

Il ricorso di fronte al TAS non sospende l'esecuzione della decisione assunta, salvo nel caso dell'applicazione dell'art. 12.2.031.

Tuttavia il ricorrente può indirizzare al TAS una richiesta con effetto sospensivo.

Per il resto, è applicabile il Regolamento del TAS in materia di procedura d'appello.
(testo modificato al 1.01.10)

12.2.026

La procedura disciplinare delle federazioni nazionali riguardo le infrazioni di cui all'art. 12.2.002 deve garantire ai tesserati il diritto di difesa, di cui almeno:

- convocazione scritta indicante i fatti contestati
- consultazione del dossier
- udienza in cui l'interessato può presentare la sua difesa scritta e verbale
- assistenza di un consulente di sua scelta
- diritto di far ascoltare dei testimoni e degli esperti
- udienza pubblica, salvo decisione contraria motivata
- decisione scritta e motivata.

12.2.027

L'UCI ha il diritto di intervenire in una procedura disciplinare pendente di fronte alle autorità della federazione nazionale e dare il proprio parere.

§ 4 Federazioni nazionali

12.2.028

Se il tesserato non ha, secondo i regolamenti della federazione nazionale, la possibilità di presentare un ricorso contro una prima decisione assunta nei suoi confronti, egli può presentare un ricorso presso la commissione disciplinare dell'UCI se è stato colpito da una sospensione effettiva di un mese o più. Questo ricorso dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della decisione presa. La commissione disciplinare dell'UCI decide in ultima istanza.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.029

La federazione nazionale è obbligata ad avviare una procedura disciplinare nei confronti dei propri tesserati ogni qual volta venga a conoscenza di un'infrazione ai regolamenti dell'UCI ed alla quale si applichi l'articolo 12.2.002.

12.2.030

La federazione deve avviare la procedura entro quindici giorni dal momento in cui venga a conoscenza dei fatti. La decisione dell'organismo disciplinare di prima istanza deve essere emessa entro un termine massimo di due mesi a partire dal momento in cui la federazione nazionale a preso conoscenza dei fatti. Se del caso, la decisione dell'organismo d'appello deve essere emessa entro un termine massimo di tre mesi dallo stesso momento, aumentato del termine per il ricorso.

In caso di ritardo non giustificato dalle necessità della causa, la federazione nazionale sarà sanzionata con un'ammenda di CHF 5.000 per ogni settimana di ritardo.

Inoltre, in caso di ritardo persistente e di preventiva ammonizione dell'UCI, la commissione disciplinare dell'UCI – a richiesta di quest'ultima – deciderà sulla questione. Questa decisione sarà definitiva e senza ricorso. Le spese di procedura saranno in carico della federazione del tesserato oltre all'ammenda prevista al paragrafo precedente.

Questa ammenda sarà dovuta per ogni settimana iniziata fino al momento della presentazione della procedura di fronte alla commissione disciplinare dell'UCI.

(testo modificato al 1.01.10)

12.2.031

Il Comitato Direttivo dell'UCI può presentare presso il TAS un ricorso contro una decisione finale - assunta a livello di una federazione nazionale - che ritenga sproporzionata o contraria agli statuti o regolamenti dell'UCI. Le parti coinvolte così come la federazione nazionale saranno chiamate a rispondere.

(testo modificato al 1.01.10)

CAPITOLO 3: COMPETENZE E PROCEDURE IN CASO DI CONTROVERSIE

§ 1 Generalità

12.3.001

Salvo disposizione contraria, ogni controversia tra tesserati o persone o autorità soggette all'applicazione degli statuti e dei regolamenti dell'UCI circa la loro applicazione o interpretazione è sottoposta al Collegio arbitrale dell'UCI (qui di seguito Collegio Arbitrale).
(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10)

12.3.002

La questione è introdotta da un'istanza.
(testo modificato al 1.01.10)

12.3.003

(articolo abrogato il 1.01.10)

12.3.004

Le controversie tra federazioni nazionali sono soggette al TAS, conformemente all'art. 75 degli statuti dell'UCI.
(testo modificato al 1.01.10)

12.3.005

I tesserati e gli altri assoggettati agli statuti e regolamenti dell'UCI sottoporranno ogni controversia e contestazione alle autorità previste da questi stessi statuti e regolamenti. Ogni persona, organizzazione o autorità che non avrà in tempo utile dato completa esecuzione alla decisione intervenuta sarà sospesa con pieno diritto fino a quando la decisione non sarà completamente eseguita.
(testo modificato al 1.07.00)

12.3.006

Ogni ricorso di fronte alle giurisdizioni ordinarie è irricevibile se non sono stati esauriti tutti i ricorsi previsti dagli statuti e regolamenti dell'UCI.

12.3.007

Qualsiasi controversia intentata contro l'UCI davanti ad un tribunale sarà portata esclusivamente dinanzi al tribunale competente del Cantone ove ha sede l'UCI, anche in caso di un'azione di intervento o di garanzia. Il richiedente non potrà avvalersi di alcuna connessione.

§ 2 Collegio arbitrale dell'UCI

Competenza

12.3.008

Salvo disposizione contraria, il Collegio arbitrale decide su:

- a) ogni controversia tra tesserati e/o di persone e/o di entità assoggettate all'applicazione degli statuti e dei regolamenti dell'UCI quando una controversia verta sulla loro applicazione o interpretazione.
- b) ogni altra controversia di natura contrattuale tra le stesse parti per quanto queste ultime siano in rapporto con lo sport ciclistico e quando le parti non abbiano espressamente concordato un differente sistema di risoluzione della controversia. Ciò si applica in particolare al contratto tra corridori e squadre. In caso di dubbio la competenza del Collegio arbitrale sarà presunta. Le competenze della Commissione delle licenze e del Tribunale Arbitrale dello Sport (di seguito TAS) sono riservate.
(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10)

12.3.009

Il Collegio arbitrale non è competente in materia disciplinare, in materia di doping, in materia di sicurezza e condizioni dello sport ed in materia di campionati del mondo e giochi olimpici.

12.3.010

Il Collegio arbitrale si impegna a risolvere le controversie in via di conciliazione laddove ciò sia possibile. In questo contesto, l'arbitro unico o la formazione può, in ogni momento, applicare le misure appropriate.

L'arbitro unico o la formazione può, in qualsiasi momento, decidere di risolvere la controversia conformemente al regolamento di procedura del Collegio arbitrale.

Ogni transazione tra le parti può essere oggetto di una decisione emanata dal Collegio arbitrale.

(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10; 1.01.16)

Procedura

Regolamento di procedura del Collegio arbitrale

(numerazione modificata!)

Composizione della formazione

12.3.011

Fatte salve le disposizioni seguenti, le questioni presentate di fronte al Collegio arbitrale sono trattate da una formazione di tre membri.

Un membro è designato dalla parte ricorrente, un altro membro è designato dalla parte convenuta. Il presidente della formazione è designato dal presidente del Collegio arbitrale.

La designazione della parte ricorrente deve essere enunciata nella domanda di richiesta e quella della parte convenuta entro il termine fissato dal presidente del Collegio arbitrale. In mancanza, la designazione è fatta dal presidente del Collegio arbitrale.

In caso di pluralità di parti ricorrenti o convenute, la designazione è fatta di comune accordo tra le relative parti (ricorrenti e/o rispettivamente convenute). In mancanza di accordo e di comunicazione del nome dell'arbitro designato nel termine a tale effetto imperativo, la designazione è fatta dal presidente del Collegio arbitrale.

Se il presidente ha nominato un membro della formazione, non può a sua volta farne parte.

Il presidente può delegare ad una persona designata in conformità con il successivo art. 12.3.012 gli altri compiti che gli sono attribuiti dal regolamento di procedura.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.012

I membri sono designati dal Comitato Direttivo dell'UCI.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.013

La formazione sarà costituita da un solo membro nei casi seguenti:

- con l'accordo delle parti. In questo caso, l'arbitro unico è designato d'intesa tra le parti o, in mancanza di intesa su questo punto, dal presidente del Collegio arbitrale, in ogni caso, tra le persone designate in conformità con l'art. 12.3.012
- su decisione del presidente del Collegio arbitrale (in particolare nel caso di questioni urgenti o di controversie il cui valore sia inferiore a CHF 50.000)

Salvo accordo con la controparte, l'arbitro unico non può avere la stessa nazionalità di una delle parti. A tal proposito, l'UCI è considerata una parte senza nazionalità.

Il riferimento al "presidente della formazione" o alla "formazione" nel presente capitolo include non solo il "presidente della formazione" di tre arbitri di una formazione completa di tre membri ma anche, se del caso, il membro unico, come nel caso dell'arbitro unico.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.014

Ogni arbitro che abbia un interesse personale in una causa deve autoescludersi.

12.3.015

Ogni disputa concernente la composizione della formazione è risolta dal presidente del Collegio arbitrale o, se si tratta della sua persona, da un suo sostituto.

(testo modificato al 1.01.10)

Presentazione e preparazione

12.3.016

Ogni questione è presentata con una richiesta contenente:

- i. nome e cognome o denominazione del ricorrente
- ii. indirizzo completo del domicilio o della sede del ricorrente
- iii. se del caso, il domicilio eletto al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura

- iv. l'oggetto della richiesta
- v. la parte o le parti contro la quale (o le quali) la domanda è presentata con il suo (loro) indirizzo (i) completo (i)
- vi. il motivo della richiesta
- vii. la firma del ricorrente
- viii. il dettaglio della documentazione allegata alla richiesta

Quanto menzionato ai punti i, ii, iv, v, e vi è obbligatorio pena la nullità della richiesta.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.017

La richiesta deve essere indirizzata al Collegio arbitrale ed inviata alla sede dell'UCI.

La segreteria dell'UCI invia una copia della richiesta e dei documenti ad essa allegati ad ogni parte convenuta.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.018

Il presidente della formazione o, in caso di urgenza, il presidente del Collegio arbitrale fissa i termini entro i quali le parti convenute devono depositare la loro memoria in risposta ed i loro documenti.

Per il resto, il presidente della formazione gestisce la procedura. Se del caso, autorizza altri scambi di scritti e ne fissa i relativi termini.

Le memorie ed i documenti depositati al di fuori dei termini fissati sono scartati dai dibattimenti, salvo accordo di tutte le parti o decisione del presidente della formazione.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.019

Ogni parte deve inviare le sue memorie ed i suoi documenti, così come ogni altra comunicazione, alla segreteria del Collegio arbitrale, a ciascuno dei membri della formazione e ad ogni altra parte in causa.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.020

La parte che vuol fare ascoltare testimoni o esperti deve comunicarne l'identità al più tardi all'interno della sua ultima memoria. Essa vigilerà sulla convocazione di tali persone.

In questo caso, le altre parti hanno automaticamente il diritto di far ascoltare altri testimoni o esperti. Se la loro ultima memoria è già stata depositata, essi comunicheranno l'identità delle persone da ascoltare nel più breve tempo possibile.

12.3.021

La formazione può ordinare ogni tipo di istruttoria.

12.3.022

La parte che rinuncia al deposito di una memoria, ad una istruttoria o ad un'udienza lo comunicherà nel più breve tempo possibile.

Udienza

12.3.023

Il presidente della formazione fissa il luogo e la data dell'udienza in cui saranno ascoltate le parti così come, se del caso, gli esperti ed i testimoni.

La convocazione all'udienza è fatta a mezzo fax o con lettera raccomandata.

Una decisione può essere presa senza un'udienza se le parti concedono il loro accordo al riguardo. Anche in assenza di un tale accordo e se le circostanze lo giustificano, la formazione può decidere di adottare una decisione senza udienza sulla base degli scritti.

La decisione è presa dopo consultazione delle parti.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.024

Di norma, le udienze hanno luogo presso la sede dell'UCI ad Aigle. Tuttavia essere possono tenersi in un luogo differenziato su decisione della formazione. Durante l'udienza la formazione può farsi assistere da un cancelliere che non partecipa alla deliberazione.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.025

Le udienze sono pubbliche, salvo decisione contraria della formazione su richiesta di una delle parti.

12.3.026

Ogni parte ha il diritto di farsi rappresentare da un avvocato o da un'altra persona di sua scelta. Su richiesta, il rappresentante dovrà giustificare i suoi poteri per iscritto.

Ogni parte sarà ascoltata così come i testimoni e gli esperti convocati.

(testo modificato al 1.01.10)

Mancata partecipazione alla procedura

12.3.027

Il fatto che una parte, debitamente informata, non partecipi alla procedura non impedisce alla formazione di procedere. Questo è in particolare il caso in cui la o le parti convenute non depositino le memorie o non si presentino.

(testo modificato al 1.01.10)

Sentenza

12.3.028

La decisione è emessa nel più breve tempo possibile dopo la chiusura dei dibattimenti. E' presa a maggioranza dei voti. Essa cita il nome dei membri che hanno deliberato.

L'originale della decisione è firmato dal presidente della formazione.

(testo modificato al 1.01.10)

12.3.029

La decisione è datata e motivata. Tuttavia la formazione può emettere il dispositivo della sua decisione immediatamente dopo la sua deliberazione e comunicarne successivamente le motivazioni.

12.3.030

Una copia della decisione è inviata ad ogni parte.

L'originale è depositato presso la segreteria dell'UCI.

Spese

12.3.031

La decisione contiene i costi della procedura che comprendono in particolare gli onorari dei membri della formazione.

12.3.032

Le spese della procedura – fissate dalla segreteria - saranno in carico alle parti secondo una ripartizione fissata dalla formazione. La ripartizione tiene conto principalmente dell'esito della procedura ma anche dell'insieme delle circostanze. Una parte può essere condannata ad una partecipazione nelle spese della parte avversa.

All'inizio o nel corso della procedura possono essere chiesti anticipi sulle spese. Se la o le parti ricorrenti non verseranno le spese richieste nel termine fissato, un ultimo termine può essere fissato per il pagamento in mancanza del quale la richiesta sarà considerata come ritirata. Se sono richiesti anticipi in relazione ad un'istruttoria richiesta dalle parti, non si procederà con tale atto se gli anticipi non sono versati.

(testo modificato al 1.01.10)

Lingua della procedura

12.3.033

La richiesta è obbligatoriamente redatta in francese o in inglese. La lingua della richiesta sarà la lingua della procedura, salvo accordo contrario tra le parti o decisione della formazione. Ogni atto della procedura saranno pertanto redatti in questa lingua, sotto pena di nullità.
(testo modificato al 1.01.10)

12.3.034

La formazione può ordinare la traduzione dei documenti redatti in una lingua diversa dal francese o dall'inglese.
(testo modificato al 1.01.10)

Ricorso

12.3.036

Le decisioni del Collegio arbitrale sono suscettibili di un appello presso il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) a Losanna. L'appello deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento della decisione motivata.
(testo modificato al 6.04.05; 1.01.10)

CAPITOLO 4: (capitolo abrogato al 1.01.10)